

# Relazione di trasparenza

Pubblichiamo la Relazione di trasparenza della Direzione di revisione – unità indipendente - della Federazione Cooperative Raiffeisen soc.coop. contenente le informazioni richieste dall'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014 del 16 aprile 2014 per l'esercizio sociale chiuso al

**31 dicembre 2018**

## Indice

<b>1.</b>	<b>Premessa</b> .....	<b>4</b>
<b>1.1</b>	<b>L'obbligo di pubblicazione della Relazione di trasparenza</b> .....	<b>4</b>
<b>1.2</b>	<b>La revisione legale dei conti presso enti cooperativi con sede legale nel territorio della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige, aderenti ad una associazione di rappresentanza</b> .....	<b>4</b>
<b>1.3</b>	<b>L'applicazione dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e le peculiarità dell'Autorità di revisione cooperativa nella Regione Trentino-Alto Adige</b> .....	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>Descrizione della forma giuridica e composizione proprietaria</b> .....	<b>5</b>
<b>2.1</b>	<b>Forma giuridica e finalità della Federazione</b> .....	<b>5</b>
<b>2.2</b>	<b>Il quadro normativo di riferimento</b> .....	<b>5</b>
<b>2.3</b>	<b>Struttura proprietaria</b> .....	<b>7</b>
<b>2.4</b>	<b>Governo societario (Governance)</b> .....	<b>7</b>
<b>2.5</b>	<b>La Direzione di revisione all'interno della Federazione</b> .....	<b>8</b>
<b>3.</b>	<b>Rete di appartenenza – normativa vigente e disposizioni strutturali</b> .....	<b>9</b>
<b>3.1</b>	<b>Le unità organizzative della Federazione e le società controllate da quest'ultima</b> .....	<b>9</b>
<b>3.2</b>	<b>La Direzione di revisione e le persone che vi lavorano</b> .....	<b>10</b>
<b>4.</b>	<b>Descrizione della struttura organizzativa della Direzione di revisione</b> .....	<b>11</b>
<b>4.1</b>	<b>Unità organizzative</b> .....	<b>11</b>
<b>4.2</b>	<b>Direttore di revisione:</b> .....	<b>11</b>
<b>4.3</b>	<b>Responsabili di reparto:</b> .....	<b>11</b>
<b>4.4</b>	<b>Unità organizzativa per la qualità e lo sviluppo</b> .....	<b>12</b>
<b>4.5</b>	<b>Responsabili della Revisione</b> .....	<b>12</b>
<b>4.6</b>	<b>Personale professionale</b> .....	<b>13</b>
<b>4.7</b>	<b>Personale di supporto</b> .....	<b>13</b>
<b>5.</b>	<b>Indipendenza e riservatezza</b> .....	<b>13</b>
<b>5.1</b>	<b>L'indipendenza</b> .....	<b>13</b>
<b>5.2</b>	<b>Riservatezza</b> .....	<b>14</b>
<b>6.</b>	<b>Sistema interno del controllo della qualità</b> .....	<b>14</b>
<b>6.1</b>	<b>Direttive</b> .....	<b>14</b>
<b>6.2</b>	<b>La responsabilità riguardante la qualità dell'attività di revisione</b> .....	<b>14</b>

<b>6.3</b>	<b>Management del personale .....</b>	<b>15</b>
<b>6.4</b>	<b>Svolgimento dei compiti .....</b>	<b>16</b>
<b>6.5</b>	<b>Controllo della qualità .....</b>	<b>17</b>
<b>7.</b>	<b>Data dell'ultimo controllo di qualità effettuato dalle Autorità esterne .....</b>	<b>17</b>
<b>8.</b>	<b>Elenco degli enti d'interesse pubblico il cui bilancio al 31/12/2018 è stato sottoposto a revisione legale dei conti.....</b>	<b>18</b>
<b>9.</b>	<b>Informazioni con riguardo alla remunerazione dei partner .....</b>	<b>19</b>
<b>10.</b>	<b>Descrizione dei principi seguiti dal revisore legale, in caso di rotazione del responsabile della revisione di cui all'articolo 17, comma 7 del Regolamento (UE) n. 537/2014.....</b>	<b>19</b>
<b>11.</b>	<b>Informazioni sul totale dei corrispettivi generati dai revisori legali della rete della Direzione di revisione.....</b>	<b>19</b>
<b>12.</b>	<b>Dichiarazione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere d) g) e h) del Regolamento 537/2014: .....</b>	<b>20</b>

## **1. Premessa**

### **1.1 L'obbligo di pubblicazione della Relazione di trasparenza**

L'art. 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014 prevede che i revisori legali e le società di revisione legale che assoggettano a revisione legale enti di interesse pubblico pubblichino sul proprio sito internet una relazione di trasparenza annuale, chiamata "Relazione di trasparenza".

### **1.2 La revisione legale dei conti presso enti cooperativi con sede legale nel territorio della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige, aderenti ad una associazione di rappresentanza**

Con riferimento all'obbligo di pubblicare la Relazione di trasparenza e all'applicazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 39/2010, è doveroso tener conto delle specificità applicabili agli enti cooperativi con sede legale nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, sottoposti a revisione legale dei conti. Più precisamente, è da ricordare che la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, nell'ambito delle sue competenze, disciplina la vigilanza sugli enti cooperativi con legge regionale del 9 luglio 2008, n. 5 (L.R. n. 5/2008) e con decreto del Presidente della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige del 16 dicembre 2008, n. 11/L.

In base alla legislazione regionale, l'attività di vigilanza presso enti cooperativi è esercitata dalla relativa struttura amministrativa della Provincia Autonoma di Bolzano (artt. 2 e 4 L.R. n. 5/2008) e dall'autorità di revisione (artt. 2 e 3 L.R. n. 5/2008), che per gli enti cooperativi aderenti ad una associazione di rappresentanza è quest'ultima.

L'attività di vigilanza, svolta dall'autorità di revisione, si basa su due livelli:

- la revisione ordinaria biennale, obbligatoria per ogni ente cooperativo iscritto al registro provinciale degli enti cooperativi;
- la revisione legale dei conti (la revisione legale), cioè l'attività regolata dal decreto legislativo n. 39/2010.

Presso gli enti cooperativi aderenti alla Federazione Cooperative Raiffeisen società cooperativa (nel seguito Federazione), l'attività di revisione legale è svolta dalla Direzione di revisione della Federazione, la quale è riconosciuta come Autorità di revisione ai sensi della legge regionale n. 5/2008.

La Direzione di revisione è, da un punto di vista organizzativo, una struttura autonoma, separata dalle altre unità organizzative della Federazione, e essa svolge i suoi compiti indipendentemente da queste ultime. Nell'esecuzione della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti, la Direzione di revisione non è soggetta ad alcuna direttiva da parte del Direttore generale o del Consiglio di amministrazione della Federazione.

Al fine di assicurare agli enti cooperativi associati l'indipendenza richiesta, il Consiglio di amministrazione della Federazione ha approvato in data 17/10/2017 un apposito regolamento interno che conferisce alla Direzione di revisione nell'espletamento dei propri compiti e per il reperimento delle risorse necessarie una più ampia autonomia gestionale. La Direzione di revisione svolge la revisione legale dei conti con revisori iscritti al registro dei revisori legali (cfr. articolo 6 e ss. del decreto legislativo n.

39/2010 e relative disposizioni di attuazione). I revisori legali possono essere dipendenti della Direzione di revisione della Federazione o revisori legali esterni.

### **1.3 L'applicazione dell'articolo 13 del Regolamento (UE) n. 537/2014 e le peculiarità dell'Autorità di revisione cooperativa nella Regione Trentino-Alto Adige**

La normativa in oggetto stabilisce che i revisori legali e le imprese di revisione contabile sono tenuti alla pubblicazione della relazione annuale di trasparenza sul loro sito internet. La Federazione è, ai sensi della legge regionale n. 5/2008, un'Autorità di revisione ma non una società di revisione iscritta al registro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Pertanto, i revisori legali operanti per la Direzione di revisione ritengono di assolvere l'obbligo normativo provvedendo alla pubblicazione della relazione di trasparenza in modo congiunto. A tal fine, la Direzione di revisione offre a questi ultimi una piattaforma comune sul sito internet della Federazione – nella sezione della Direzione di revisione.

La relazione di trasparenza, perciò, è pubblicata sul sito internet della Federazione, in una sezione riservata alla Direzione di revisione, e contiene le diverse informazioni sui singoli revisori legali che hanno svolto la revisione legale dei conti presso gli enti di interesse pubblico, su incarico della Direzione di revisione.

I singoli revisori dichiarano, sotto la loro responsabilità, l'adeguatezza e la correttezza delle informazioni fornite. L'obbligo di pubblicazione della relazione di trasparenza è prescritto per i revisori legali con incarichi presso enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 39/2010. Questo riguarda, nel caso in oggetto, le revisioni legali effettuate presso le Casse Raiffeisen/Casse Rurali.

## **2. Descrizione della forma giuridica e composizione proprietaria**

### **2.1 Forma giuridica e finalità della Federazione**

La Federazione è una società cooperativa, costituita con contratto del 25/11/1954 e con sede legale a Bolzano. E' l'associazione di vertice delle cooperative altoatesine con sede legale in Provincia Autonoma di Bolzano, costituite secondo il "sistema Raiffeisen". La Federazione è orientata alla promozione cooperativa e alla mutualità senza fini di speculazione privata; essa persegue le seguenti finalità:

- come **rappresentanza d'interessi**: la rappresentanza, la tutela, l'aiuto, l'assistenza, la consulenza, il sostegno e la promozione delle cooperative aderenti e della cooperazione in generale;
- come **organo di revisione**: la vigilanza sulle cooperative aderenti ai sensi della legge regionale sulla cooperazione 9 luglio 2008, n. 5, essendo la Federazione a tale scopo legalmente riconosciuta ai sensi del decreto del presidente della Giunta regionale del 31 dicembre 1954, n. 102.

### **2.2 Il quadro normativo di riferimento**

L'autorità di revisione (associazione di rappresentanza) si ispira al modello "raiffeiseniano" che combina la partecipazione a una associazione di rappresentanza a un sistema di vigilanza e controllo. Questo modello è stato implementato nella Regione Trentino-Alto Adige con successo e rappresenta un modello assolutamente diffuso da oltre 120 anni in paesi europei esteri, come l'Austria e la Germania.

La legge regionale n. 5/2008 definisce, all'articolo 9 e nel rispetto dei principi della Direttiva 2006/43/CE (cfr. considerando n. 11) e del Regolamento n. 537/2014 (cfr. considerando 6 e articolo 2), i requisiti per il riconoscimento come Autorità di revisione (associazione di rappresentanza). L'associazione di rappresentanza, per essere riconosciuta, deve:

- essere costituita in forma di società cooperativa a mutualità prevalente disciplinata anche dalle norme sulla società per azioni oppure in forma di associazione;
- avere come oggetto sociale esclusivo l'attività di tutela, consulenza, assistenza e sviluppo in favore diretto o indiretto dei propri aderenti oppure di terzi;
- essere senza scopo di lucro;
- avere nella propria compagine sociale almeno ottanta società cooperative non in liquidazione;
- poter disporre di un numero di revisori tale da garantire la regolare esecuzione delle revisioni cooperative sugli enti cooperativi ad essa aderenti;
- prevedere nell'atto costitutivo la non ingerenza delle proprie cariche elettive nell'esecuzione della revisione cooperativa e della revisione legale dei conti di cui al titolo V della legge regionale n. 5/2008;
- avere, in ogni caso, un'organizzazione di mezzi e di persone idonea ad esercitare le attività di cui all'articolo 7 della legge regionale del 9 luglio 2008, n. 5.

L'articolo 42, comma 2-bis della legge regionale n. 5/2008 stabilisce, in attuazione della facoltà prevista dall'articolo 2, comma 3 del Regolamento (EU) n. 537/2014, che per la revisione legale dei conti degli enti cooperativi che aderiscono a una associazione di rappresentanza e che rientrano nella categoria degli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni, non trovano applicazione l'articolo 4, commi 2 e 3, l'articolo 16 e l'articolo 17, commi da 1 a 6 e comma 8 del Regolamento citato.

L'articolo 42, comma 2-ter della legge regionale n. 5/2008 stabilisce, ai fini dell'applicazione del comma 2-bis che:

- il divieto di prestare servizi diversi dalla revisione legale di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) n. 537/2014 si applica al revisore legale assegnato dall'associazione di rappresentanza a ciascun incarico, al personale dell'associazione di rappresentanza deputato allo svolgimento della revisione legale, nonché a qualunque altro soggetto che nell'ambito dell'associazione di rappresentanza sia in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale;
- l'obbligo di rotazione di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 537/2014 si applica al revisore legale assegnato dall'associazione di rappresentanza a ciascun incarico;
- la conferma dell'indipendenza di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 537/2014 viene resa dal revisore legale assegnato dall'associazione di rappresentanza a ciascun incarico e ricomprende analoga conferma da parte dei soggetti che nell'ambito dell'associazione di rappresentanza siano in grado di influenzare direttamente o indirettamente l'esito della revisione legale.

L'associazione di rappresentanza deve avere una struttura organizzativa adeguata che assicura che i suoi revisori, nell'espletamento dei rispettivi compiti, siano indipendenti dalla stessa. L'associazione di rappresentanza è soggetta a vigilanza, esercitata dalla struttura amministrativa della Provincia Autonoma di Bolzano.

La legge regionale n. 5/2008, emanata ai sensi dell'articolo 45, comma 1 (Funzione sociale della cooperazione) nonché dell'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione Italiana, si basa sull'articolo 4 del D.P.R. del 31 agosto 1972, nr. 670

(Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) che attribuisce alla Regione la competenza primaria in materia di promozione e di vigilanza sulle cooperative.

Il legislatore regionale ha esercitato i suoi poteri in applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio del 22 luglio 2003 relativo allo statuto della Società cooperativa europea.

Con l'emanazione del Regolamento (UE) n. 537/2014 e la Direttiva 2014/56/UE del 16 aprile 2014 è stato confermato il modello regionale di revisione legale esercitato dalle Autorità di revisione.

### 2.3 Struttura proprietaria

Il numero dei soci è illimitato verso l'alto, tuttavia esso non può scendere sotto il numero minimo previsto dalla legge. La quota sociale di ciascun socio ammonta a non meno di 500 (cinquecento) Euro e non oltre 2.500 (duemilacinquecento) Euro. Le quote sociali non danno luogo al pagamento né di dividendi né d'interessi sotto qualsiasi forma. Il capitale sociale della Federazione è detenuto interamente dai soci. Le riserve (legale, statutaria, altre) non sono distribuibili tra i soci né durante la vita né in caso di liquidazione della società (articolo 36 dello Statuto e articolo 2513 e ss. codice civile). Lo Statuto stabilisce che il Consiglio di amministrazione deve trattare, nei rapporti cooperativistici, tutti i soci allo stesso modo.

Possono essere soci della Federazione tutte le cooperative e gli enti cooperativi con sede in Provincia Autonoma di Bolzano, e cioè acquistando da una fino al massimo di cinque quote sociali, cadauna di valore pari a 500 Euro (articoli 3 e 4 dello Statuto). L'Assemblea generale dei soci approva il bilancio e determina, nel rispetto della legge e dello statuto, l'utilizzo dell'utile netto; concretamente, l'avanzo di gestione è destinato alla riserva legale e a quella statutaria, entrambe indivisibili fra i soci, e al fondo di mutualità per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In caso di liquidazione della Federazione i soci rinunciano completamente ai ricavi di liquidazione. Dopo il pagamento di tutte le passività e il rimborso delle quote sociali effettivamente versate dai soci, il patrimonio residuo è devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Ripartizione del capitale sociale della Federazione al 31/12/2018

Tipo partecipante	Numero enti	Quota partecipativa in Euro	Numero diritti di voto
Casse Raiffeisen/Rurali	41	102.500	205
Altre	325	252.500	505
Totale	366	355.000	710

### 2.4 Governo societario (Governance)

A ogni quota sociale spetta un diritto di voto in Assemblea. Pertanto, ogni socio dispone di diritti di voto variabili da uno a cinque, a seconda delle quote acquisite (articolo 12 Statuto).

La Federazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione, composto da 17 membri, a loro volta eletti dall'Assemblea tra i presidenti e vicepresidenti delle cooperative associate (articolo 24 Statuto).

La selezione dei membri del Consiglio d'amministrazione avviene in modo tale che tutti i settori economici e i diversi comprensori sono adeguatamente rappresentati.

Il Consiglio di amministrazione nomina il Comitato esecutivo. Il Consiglio di amministrazione, al 31 dicembre 2018 è composto dalle seguenti persone:

Herbert Von Leon	Presidente
Erich Ohrwalder	1° Vicepresidente
Robert Zampieri	2° Vicepresidente
Andreas Sapelza	Membro del Comitato esecutivo
Paulina Schwarz	Membro del Comitato esecutivo
Alois Karl Alber	Membro Consiglio d'amministrazione
Barbara Pizzinini	Membro Consiglio d'amministrazione
Eva Pramstrahler	Membro Consiglio d'amministrazione
Georg Egger	Membro Consiglio d'amministrazione
Georg Kössler	Membro Consiglio d'amministrazione
Georg Mutschlechner	Membro Consiglio d'amministrazione
Hanspeter Fuchs	Membro Consiglio d'amministrazione
Harald Werth	Membro Consiglio d'amministrazione
Karl Hofer	Membro Consiglio d'amministrazione
Kaspar Platzer	Membro Consiglio di amministrazione
Nikolaus Kerschbaumer	Membro Consiglio d'amministrazione
Thomas Oberhofer	Membro Consiglio d'amministrazione

A ciascun membro del Consiglio di amministrazione della Federazione spetta un voto, in modo da evitare concentrazioni di potere.

Il Collegio sindacale della Federazione è composto di tre sindaci effettivi e due sindaci supplenti, tutti eletti dall'Assemblea (articolo 33 Statuto):

Al 31 dicembre 2018 il Collegio sindacale è composto dalle seguenti persone:

Josef Auer	Presidente
Andreas Jud	Sindaco effettivo
Florian Kiem	Sindaco effettivo
Josef Alber	Sindaco supplente
Georg Mayr	Sindaco supplente

Ogni socio è obbligato a pagare alla Federazione una quota contributiva per la copertura delle spese sostenute dalle diverse unità organizzative per il compimento delle attività istituzionali. L'attività di revisione (revisione cooperativa e revisione legale) è fatturata dalla Direzione di revisione in base alle attività svolte, indipendentemente dalla fatturazione degli altri servizi forniti dalla Federazione ai propri soci.

## 2.5 La Direzione di revisione all'interno della Federazione

In base allo Statuto, la Federazione definisce le regole organizzative utili a evitare eventuali incompatibilità nell'esecuzione della revisione legale e per garantire l'indipendenza dei revisori che la Direzione di revisione utilizza per lo svolgimento dell'attività di revisione legale (articolo 2 statuto). In base all'articolo 2 dello Statuto, nel regolamento appositamente adottato per tali scopi, sono definite l'indipendenza e l'inquadramento organizzativo della Direzione di revisione nella Federazione.

I soci sono, ai sensi della legislazione regionale, obbligati a sottoporsi alla revisione cooperativa e, ove previsto, alla revisione legale da parte della Direzione di revisione



della Federazione. Al fine di assicurare l'indipendenza della revisione legale, la Direzione di revisione è separata dagli altri reparti e dalle altre unità organizzative della Federazione. Il Consiglio di amministrazione instaura il rapporto di lavoro con il Direttore di revisione, in conformità all'articolo 32bis dello Statuto. Il Direttore di revisione e i revisori non sono soggetti ad alcuna direttiva nell'esecuzione della revisione cooperativa e della revisione legale da parte del Direttore generale e degli organi sociali della Federazione.

Il Direttore di revisione è incaricato a effettuare la revisione cooperativa e la revisione legale, entrambe previste dalla legge. Al fine di rafforzare l'indipendenza della Direzione di revisione, il Consiglio di amministrazione in data 17/10/2017 ha approvato un regolamento che garantisce alla Direzione di revisione l'autonomia e l'indipendenza della propria attività e riconosce a quest'ultima competenze autonome all'interno della Federazione Raiffeisen, escludendo per definizione la possibilità di poter essere influenzata da parte delle altre unità organizzative della Federazione. Di seguito si illustrano gli aspetti maggiormente significativi.

Il Direttore di revisione risponde al Consiglio di amministrazione solo ed esclusivamente per il corretto espletamento del suo incarico. Egli gode di autonomia nelle decisioni sui costi e sui ricavi della Direzione di revisione con il vincolo di pareggio dei conti della Direzione di revisione. E' dotato di apposita procura. Il Direttore di revisione, in conformità al suo incarico, è responsabile per l'assunzione e la direzione dei collaboratori della Direzione di revisione. I seguenti compiti sono di sua esclusiva competenza:

- la definizione di procedure e di metodi da utilizzare nello svolgimento dell'attività di revisione;
- l'assegnazione d'incarichi di revisione a revisori e l'applicazione di sanzioni a questi ultimi;
- con riguardo ai requisiti di indipendenza e quelli di autonomia, l'analisi e la valutazione dei rischi.

### **3. Rete di appartenenza – normativa vigente e disposizioni strutturali**

#### **3.1 Le unità organizzative della Federazione e le società controllate da quest'ultima**

Le altre unità organizzative della Federazione, nell'ambito del rapporto associativo, possono fornire alle cooperative associate servizi. Come già detto, la Direzione di revisione agisce in modo completamente indipendente e separato dalle altre unità organizzative e senza qualsiasi ingerenza da parte degli organi amministrativi o della Direzione generale della Federazione.

Le altre unità organizzative, considerando i punti seguenti, non sono parte della "rete" di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 39/2010:

- la mancanza dello scopo di lucro che caratterizza la Federazione;
- la separazione netta della Direzione di revisione dalle altre unità organizzative;
- le regole che prescrivono la non ingerenza degli Organi di amministrazione e della Direzione generale della Federazione nell'attività di revisione;
- il sistema di controllo di qualità della Direzione di revisione, indipendente da quello delle altre unità organizzative.

Con riferimento agli aspetti giuridici pertinenti si rinvia al punto 2.2 della presente relazione.

Al fine di assicurare l'indipendenza della Direzione di revisione sono, inoltre, previste ulteriori clausole di salvaguardia che si illustrano nel seguente:

- la Direzione di revisione, i responsabili della revisione e il personale professionale nello svolgimento dell'attività di revisione sono chiamati a considerare i servizi offerti dalle altre unità organizzative e utilizzati dagli enti cooperativi sottoposti a controllo, come servizi forniti da fornitori terzi e a sottoporre tali servizi a verifica ai sensi del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 402;
- la Direzione di revisione, i responsabili della revisione e il personale professionale non partecipano a gruppi di lavoro di altre unità organizzative della Federazione che a loro volta offrono agli enti cooperativi associati servizi, diversi dalla revisione legale – neanche in maniera occasionale – e non intrattengono contatti autonomi con tali unità, oltre a quanto previsto dai principi di revisione;
- la Direzione di revisione, i responsabili della revisione e il personale professionale non ricevono informazioni in forma diretta sui servizi forniti dalle unità organizzative della Federazione, ma li ricevono solo per via della cooperativa sottoposta a revisione legale (o, se la cooperativa ha impartito le relative istruzioni specifiche, dalle unità organizzative coinvolte) e, viceversa, forniscono alle unità organizzative solo informazioni oggetto di pubblicazione e anche lì solo dopo la pubblicazione ufficiale dell'informazione stessa;
- la Direzione di revisione, i responsabili della revisione e il personale professionale possono, tuttavia, ricevere informazioni dalle unità organizzative della Federazione sotto la condizione che tali informazioni sono accessibili su banche dati o altre fonti pubbliche o, in ogni caso, se sono pubblicamente accessibili; altrimenti possono essere ricevute solo se la fornitura di dati è stata autorizzata per iscritto dalla cooperativa sottoposta a revisione legale.

### **3.2 La Direzione di revisione e le persone che vi lavorano**

Come già detto, l'incarico a svolgere la revisione legale è conferito a un revisore legale che in seguito all'accettazione dello stesso assume il ruolo da responsabile della revisione. In particolare, ai sensi della legge regionale n. 5/2008:

- l'incarico amministrativo della funzione di revisione è di spettanza della Federazione, la quale assume l'incarico in veste di Autorità di revisione cooperativa. All'interno della Direzione di revisione, quest'ultima svolge nei confronti dei responsabili della revisione alcune attività che normalmente sono svolte da organizzazioni come le società di revisione, nelle quali lavorano revisori legali da "liberi professionisti";
- la Federazione affida la concreta esecuzione dell'incarico di revisione con incarico professionale a un revisore in veste di responsabile della revisione (revisore con contratto di lavoro dipendente o revisore esterno). Tale soggetto, che svolge la sua attività per la Direzione di revisione si assume anche la responsabilità civile, disciplinare e penale inerente all'incarico, sottoscrive la relazione di revisione ed è in persona soggetto vigilato (anche in relazione al controllo della qualità) da parte del MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) e, in caso di revisione legale presso enti di interesse pubblico, da parte della Consob.

Il responsabile della revisione legale, al quale è stato affidato l'incarico, si impegna a rispettare i principi di revisione e i principi etici, la riservatezza e il segreto professionale e di eseguire l'attività di revisione legale in applicazione dei principi di revisione internazionali in vigore e delle regole e degli standard impartiti dalla

Direzione di revisione. La Direzione di revisione mette a disposizione del responsabile della revisione legale posti di lavoro, computer, programmi, manuali, collaboratori, iniziative di formazione, servizi di archiviazione sicuri per le carte di lavoro e il controllo di qualità. Il responsabile della revisione utilizza tali mezzi nell'ambito delle necessità proprie e si impegna a sottoporsi ai sistemi di controllo di qualità della Direzione di revisione.

Come già indicato, si presume che la Direzione di revisione, i responsabili della revisione legale e il personale professionale formino una „rete“ ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 39/2010.

I nomi dei revisori legali che, per ora, lavorano nella „rete“ e svolgono l'attività di revisione legale in enti di interesse pubblico sono: Robert Nicolussi, Tomas Bauer, Andreas Anvidalfarei e Mirco Daurú. Detti revisori svolgono l'attività di revisione legale esclusivamente nella Provincia Autonoma di Bolzano, in particolare presso le Casse Raiffeisen/Casse Rurali. Sono stati sottoposti a revisione legale solo bilanci individuali.

## **4. Descrizione della struttura organizzativa della Direzione di revisione**

### **4.1 Unità organizzative**

L'attività della Direzione di revisione nella Federazione è svolta dai seguenti soggetti, reparti e unità organizzative:

- Direttore di Revisione
- Responsabili di reparto
  - Revisione cooperative e legale Casse Raiffeisen
  - Revisione cooperative e legale per cooperative di produzione e di servizi
- Unità organizzative per lo sviluppo e la qualità;
- Personale professionale;
- Personale di supporto;

### **4.2 Direttore di revisione:**

- conferisce gli incarichi di revisione;
- pianifica e coordina le attività conferite, la gestione delle risorse e i rapporti con i collaboratori esterni;
- approva la metodologia della revisione;
- assicura il monitoraggio e il controllo della qualità dei processi di revisione;
- monitora l'esistenza e il rispetto di requisiti d'indipendenza, prendendo iniziative appropriate per ridurre i rischi connessi;
- riporta i fatti contenuti nelle relazioni di revisione all'Autorità di vigilanza regionale, come previsto agli articoli 31 e 32 della legge regionale n. 5/2008, e propone l'adozione di eventuali provvedimenti.

La funzione di Direttore di revisione è attualmente ricoperta dal revisore legale Robert Nicolussi.

### **4.3 Responsabili di reparto:**

Il coordinamento di ciascuno dei due reparti, costituiti dai due macrogruppi di revisori (settore bancario e settore manifatturiero), è affidato ad un responsabile di reparto. I responsabili di reparto:

- curano la pianificazione e il coordinamento delle attività di revisione del loro reparto;

- monitorano i processi di revisione e la loro qualità;
- svolgono il ruolo di responsabile della revisione;
- sono disciplinarmente responsabili per il personale del reparto;
- pianificano e organizzano la formazione;
- analizzano i nuovi sviluppi normativi, regolamentari e professionali e le posizioni espresse dalle autorità di vigilanza, valutando i relativi impatti per il reparto e considerando le eventuali modifiche necessarie alle procedure di revisione;
- effettuano la valutazione del personale e propongono al Direttore di revisione gli avanzamenti di carriera dei revisori;
- verificano il regolare svolgimento delle attività da parte dell'unità per la qualità e lo sviluppo.

La funzione di responsabile del reparto revisione cooperative e legale Casse Raiffeisen è attualmente ricoperta dal revisore legale Tomas Bauer.

#### **4.4 Unità organizzativa per la qualità e lo sviluppo**

Presso ciascuno dei due reparti è installata un'unità organizzativa per la qualità e lo sviluppo della revisione legale. Le unità organizzative per la qualità e lo sviluppo, in stretto rapporto con il responsabile di reparto:

- sviluppano le linee guida interne con riferimento all'approccio di revisione e preparano i fogli di lavoro standard;
- si occupano dell'aggiornamento e adattamento degli applicativi utilizzati per lo svolgimento dell'attività di revisione;
- analizzano i nuovi sviluppi normativi, regolamentari e professionali e le posizioni espresse dalle autorità di vigilanza, valutando i relativi impatti per il reparto al quale appartengono e considerando le eventuali modifiche necessarie alle procedure di revisione;
- sono responsabili per l'aggiornamento del manuale di revisione;
- condividono la proposta di assegnazione degli incarichi ai singoli revisori preparata dal responsabile di reparto, ponendo particolare attenzione alla congruità del livello di rischio assegnato a ciascun incarico, al rispetto del budget ore assegnato e del principio dell'indipendenza e all'adeguatezza dei team con riferimento al livello professionale e di esperienza richiesto dai singoli incarichi;
- condividono l'assegnazione degli incarichi agli "independent reviewer";
- monitorano la qualità dei lavori svolti, organizzando le ispezioni annuali a campione;
- comunicano al Direttore di revisione, al responsabile del reparto e ai responsabili della revisione le attività di monitoraggio svolte, le carenze rilevate e propongono le azioni correttive appropriate (formazione, modifica direttive interne, etc.).

La funzione di responsabile dell'Unità organizzativa per la qualità e lo sviluppo Casse Raiffeisen è attualmente ricoperta dal revisore legale Andreas Anvidalfarei.

#### **4.5 Responsabili della Revisione**

Sono i revisori legali iscritti nell'apposito Registro, a cui sono assegnati gli incarichi di revisione legale dei conti sugli enti cooperativi aderenti alla Federazione. Ogni responsabile della revisione ha l'obbligo di dirigere le revisioni legali assegnateli così come previsto dagli ISA Italia e dagli standard interni. Ciò comprende la costante supervisione del lavoro e la tempestiva review delle carte di lavoro e ogni altra decisione di rilievo nello svolgimento degli incarichi. Il responsabile della revisione cura la comunicazione scritta con il cliente e firma i documenti ufficiali che vengono consegnati al cliente. Inoltre comunica direttamente o per il tramite del responsabile del team al cliente ogni decisione in merito ad aspetti tecnici di revisione legale.

#### **4.6 Personale professionale**

E' il personale che collabora allo svolgimento degli incarichi assegnati ai responsabili della revisione legale. A seconda delle conoscenze e capacità acquisite, del livello di esperienza maturato, dei ruoli e dei compiti assunti. Essi ricoprono il ruolo professionale di:

- "professional";
- "junior";
- assistente.

#### **4.7 Personale di supporto**

Supporta l'attività della Direzione e dei revisori attraverso diverse attività (stesura di documenti, gestione delle procedure attinenti la revisione legale dei conti, monitoraggio delle scadenze, circolarizzazione, archiviazione, etc.).

### **5. Indipendenza e riservatezza**

La Direzione di revisione determina le regole e i processi che assicurano che i propri collaboratori rispettino i principi etici e di indipendenza del revisore legale. Le regole specifiche sono definite dalle direttive interne, dal manuale della revisione e dal manuale organizzativo della Direzione di revisione.

Nel seguente sono descritti le più importanti regole e i processi della Direzione di revisione riguardanti l'indipendenza e la riservatezza.

#### **5.1 L'indipendenza**

Gli articoli 10 e 17 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39 e per quanto applicabili gli artt. 4 e 5 del Regolamento 537/2014 rappresentano la normativa di riferimento per la valutazione dell'indipendenza del responsabile della revisione e dei suoi collaboratori.

Tra le procedure applicate per l'indipendenza nella Direzione di revisione si menzionano:

- la dichiarazione periodica del responsabile della revisione riguardante la sua indipendenza, riferita a tutte le cooperative sottoposte a revisione legale dalla Direzione di revisione;
- con riferimento agli incarichi assunti dal team di lavoro, la relativa dichiarazione di indipendenza;
- la dichiarazione relativa alle situazioni di incompatibilità, come definite dalle procedure interne, rilasciate annualmente da tutti i revisori legali e tutto il personale professionale, coinvolti in incarichi su enti di interesse pubblico;
- le conferme della propria indipendenza rilasciate periodicamente da tutti i revisori e dal personale professionale;
- la supervisione da parte del Direttore di revisione delle dichiarazioni rilasciate dai responsabili della revisione e dal personale professionale, che, in base ai documenti e alle informazioni ricevute, effettua dei controlli a campione anche con l'ausilio delle informazioni reperibili in banche dati pubbliche;
- i meccanismi di rotazione, oltre a quelli obbligatori per legge, per i membri dei singoli team di lavoro.

Le procedure suesposte assicurano che una minaccia riguardante l'indipendenza dei responsabili della revisione e dei membri dei team di revisione, relativa ai rischi potenziali per l'accettazione dell'incarico e alle eventuali clausole di salvaguardia, in

conformità alle leggi vigenti e alle relative disposizioni di attuazione nonché i principi di revisione, sia individuata in tempo utile.

## **5.2 Riservatezza**

I collaboratori della Direzione di revisione devono rispettare la riservatezza delle informazioni di cui siano venuti a conoscenza in esecuzione dell'attività di revisione. Inoltre, devono rispettare i principi di revisione e la normativa sulla privacy.

Le carte di lavoro devono essere archiviate, osservando la normativa, i principi di revisione e il manuale della Direzione di revisione.

## **6. Sistema interno del controllo della qualità**

### **6.1 Direttive**

Indipendentemente dal controllo della qualità di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze come pure della Consob, previsto ai sensi del decreto legislativo n. 39/2010, la Direzione di revisione promuove e supporta lo sviluppo di procedure interne per il controllo della qualità relativo al lavoro di revisione svolto dai responsabili per la revisione legale. Nella definizione di dette procedure la Direzione di revisione tiene conto delle indicazioni contenute nel ISQC1 Italia. I responsabili della revisione legale si impegnano, accettando gli incarichi a loro assegnati, a sottoporsi alle procedure sopra descritte.

Il sistema interno della qualità, attuato dalla Direzione di revisione, comprende i seguenti elementi principali:

- la responsabilità riguardante la qualità dell'attività di revisione legale;
- i principi etici e il principio d'indipendenza;
- il management del personale;
- l'esecuzione degli incarichi;
- l'attività di monitoraggio.

### **6.2 La responsabilità riguardante la qualità dell'attività di revisione**

In ultima sintesi, il sistema interno del controllo della qualità è di responsabilità del Direttore di revisione. Egli promuove una cultura di controllo, anche per il tramite di provvedimenti e di comunicazioni in forma chiara, coerente e frequente a tutti i livelli gerarchici interni per dare rilievo all'importanza delle direttive e delle procedure connesse al controllo della qualità, le quali rimarcano la necessità di svolgere il lavoro in conformità con i principi di revisione, le leggi e le relative disposizioni di attuazione.

La Direzione di revisione è impegnata a far interiorizzare da tutto lo staff una cultura di controllo che riconosce l'importanza di un lavoro di alta qualità, anche per il tramite di misure di formazione e di aggiornamento, di incontri, di colloqui formali e informali, di documentazione interna e di ulteriori materiali, utilizzati per la formazione.

Le più importanti istruzioni, procedure e processi riguardanti il sistema del controllo interno della qualità sono stabiliti nel manuale organizzativo, nel manuale della revisione e nei principi etici della Direzione di revisione.

Si provvede all'aggiornamento periodico di questi documenti che sono a disposizione di tutti i collaboratori della Direzione di revisione. I collaboratori della Direzione di revisione sono obbligati a seguire le disposizioni impartite e di rispettare le procedure messe a disposizione.



### 6.3 Management del personale

La Direzione di revisione ha determinato le regole di comportamento e ha definito le procedure riguardanti l'assunzione, lo sviluppo professionale e la formazione e l'aggiornamento dei propri responsabili della revisione e dei propri revisori al fine di assicurare che l'attività di revisione sia svolta da personale competente e che quest'ultimo assicuri il suo sviluppo professionale con una formazione continua.

#### - **Assunzione**

La Direzione di revisione seleziona il personale professionale da inserire nell'organico della stessa con l'ausilio dell'unità specializzata nel reclutamento all'interno della Federazione. L'iter di assunzione prevede l'esplicito intervento della Direzione di revisione. La preselezione è svolta dal responsabile del reparto interessato all'assunzione. Il Direttore di revisione svolge in seguito alla preselezione un colloquio con i migliori candidati selezionati dal responsabile del reparto e, alla fin fine, decide sull'assunzione del candidato.

I candidati devono essere iscritti al registro dei Revisori legali o, in caso di personale professionale, avere conseguito un diploma universitario che permette, dopo aver terminato il tirocinio, la partecipazione all'esame di Stato per Revisore legale. Oltre a questo, i candidati devono essere adatti per l'attività di revisione e disporre di potenziale per lo sviluppo professionale. La Direzione di revisione verifica periodicamente il fabbisogno di personale al suo interno e l'efficienza della procedura di selezione e provvede, ove ritenuto necessario, a modificare le stesse.

#### - **Formazione continua e aggiornamento**

A parte la formazione continua richiesta dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 39/2010 e le relative disposizioni di attuazione, la Direzione di revisione promuove programmi di formazione e organizza eventi formativi al suo interno per i responsabili della revisione e per il personale professionale, al fine di assicurare il completamento della formazione dei tirocinanti e per consolidare e aggiornare le conoscenze dei revisori legali iscritti al Registro dei revisori legali.

I programmi di formazione promossi dalla Direzione di revisione, indirizzati a migliorare la qualità dell'attività di revisione, tengono anche conto delle possibilità di sfruttare le sinergie con altre professioni, altri enti o altre associazioni nella Regione Autonoma Trentino-Alto Adige e a livello nazionale.

#### - **Pianificazione della carriera**

All'interno della Direzione di revisione, la pianificazione della carriera si basa su una procedura di valutazione, senza possibilità di interferenza dagli Organi aziendali e dal Direttore generale della Federazione, che è progettata per identificare i responsabili e i revisori con le necessarie competenze e capacità per l'assunzione di compiti con maggiore responsabilità.

Sono previste valutazioni periodiche sulle competenze dei collaboratori; queste valutazioni sono discusse con il collaboratore interessato al fine di informarlo sui processi compiuti e per fornirgli eventualmente tutte le raccomandazioni necessarie per il suo miglioramento.

## 6.4 Svolgimento dei compiti

L'attività di revisione viene eseguita in conformità ai principi di revisione e alla normativa vigente.

Il manuale della revisione della Direzione di revisione, che è costantemente aggiornato per adattarlo ai principi di revisione in continua evoluzione, guida i revisori nell'applicazione delle regole professionali.

### - **Assegnazione di compiti**

La Direzione di revisione assegna l'incarico di revisione a un revisore legale che dopo l'accettazione dello stesso assume il ruolo di responsabile dell'incarico (responsabile della revisione) e si impegna a rispettare le regole di comportamento e i principi di revisione in vigore.

La Direzione di revisione, insieme al responsabile dell'incarico, pianifica l'assegnazione del personale professionale ai diversi incarichi di revisione, definendo per ognuno di questi un team di lavoro adeguato allo svolgimento della revisione legale sotto la direzione e la responsabilità del responsabile della revisione.

Se necessario, agli incarichi sono assegnati anche collaboratori esterni, con i quali la Direzione di revisione stipula accordi speciali di cooperazione.

Nella selezione del responsabile della revisione e del personale professionale per lo svolgimento dell'attività di revisione legale, la Direzione di revisione tiene conto di quanto segue:

- l'indipendenza;
- la comprensione e l'esperienza pratica maturata con riguardo a incarichi di revisione di simile natura e/o complessità, acquisite attraverso un'adeguata formazione e partecipazione a tali incarichi;
- le competenze tecniche in materia di revisione contabile, incluse le capacità informatiche e le conoscenze in materia di contabilità;
- il livello di conoscenza del settore d'attività della cooperativa sottoposta a revisione;
- la capacità del responsabile della revisione di fare una valutazione professionale;
- la conoscenza delle direttive e dei processi del controllo interno della qualità della Direzione di revisione.

### - **Supervisione e riesame delle attività svolte dal team di lavoro da parte del responsabile della revisione**

Il responsabile della revisione è tenuto a supervisionare e riesaminare le attività svolte dal suo team di lavoro prima dell'emissione della relazione sulla revisione. I processi eseguiti devono essere documentati. Tale documentazione è sottoposta, se applicabile, al riesame della qualità dell'incarico.

### - **Consultazione**

Il responsabile della revisione informa il Direttore di revisione, in tempo utile, delle sue necessità di approfondimento e di consultazione, eventualmente sorti in base ai lavori eseguiti nel corso della revisione. Il Direttore di revisione, in accordo con il responsabile della revisione, seleziona i professionisti occorrenti a tale scopo.



- **Riesame della qualità del lavoro di controllo svolto prima dell'emissione della relazione sulla revisione („independent review“)**

Come previsto dalla normativa vigente, prima di emettere la relazione di revisione, viene svolto un riesame della qualità su tutti gli incarichi presso enti di interesse pubblico.

Il Direttore di revisione sceglie tra i collaboratori interni o esterni le persone da incaricare con l'attività di riesame dell'incarico di revisione e comunica tali nomi ai responsabili della revisione. Egli, in caso di discordanze tra il responsabile della revisione e il soggetto incaricato del riesame dell'incarico di revisione, dev'essere informato immediatamente per garantire, se necessario, di ottenere consigli da esperti terzi utili per la rimozione delle stesse.

Il responsabile della revisione non è, comunque, obbligato ad accettare il risultato derivante dal processo suesposto, ma se decide di non seguire quanto raccomandato da esperti terzi, deve indicare tale sua decisione nelle carte di lavoro per iscritto e motivarla.

### **6.5 Controllo della qualità**

Il Direttore di revisione assume la responsabilità per il controllo della qualità interno della revisione legale dei conti. L'attività del controllo della qualità interno può, con specifiche convenzioni, anche essere affidata a collaboratori esterni.

Il soggetto incaricato del controllo della qualità:

- vigila nel corso dell'esercizio sulla conformità con i processi interni;
- organizza verifiche con riguardo agli incarichi di revisione. Queste ultime, svolte con periodicità ciclica, riguardano almeno un incarico per ogni responsabile della revisione svolto durante un esercizio. Le persone coinvolte nell'incarico non possono svolgere l'attività di controllo;
- produce per il Direttore di revisione una relazione annuale sui risultati relativi all'attività di controllo e sulle eventuali carenze riscontrate.

Il Direttore di revisione, in base all'attività di controllo svolta:

- comunica ai responsabili della revisione le carenze eventualmente riscontrate nell'esecuzione del controllo della qualità al fine di provvedere alle correzioni necessarie e, se occorrente, ne tiene conto nella futura assegnazione degli incarichi di revisione e nella formazione dei team di lavoro;
- avvia i necessari miglioramenti con riguardo ai processi di controllo della qualità e ai programmi di formazione.

## **7. Data dell'ultimo controllo di qualità effettuato dalle Autorità esterne**

L'attività di revisione presso gli enti di interesse pubblico è soggetta a controlli della qualità da parte della Consob.

Fino alla data di redazione della presente relazione di trasparenza, nessuno dei revisori legali facenti parte della presente rete, e che ha svolto la revisione legale dei conti presso le Casse Raiffeisen/Casse Rurali con sede legale in Provincia di Bolzano, è stato sottoposto al controllo della qualità ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento (UE) Nr. 537/2014.

## 8. Elenco degli enti d'interesse pubblico il cui bilancio al 31/12/2018 è stato sottoposto a revisione legale dei conti

Nel seguente si fornisce l'elenco degli enti di interesse pubblico di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 39/2010, nei quali la revisione legale dei conti al 31 dicembre 2018 è stata svolta da revisori legali incaricati dalla Federazione:

<b>Ente d'interesse pubblico sottoposto a revisione legale dei conti</b>	<b>Nome del revisore legale</b>
Cassa Raiffeisen Val Badia Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Lagundo Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Rurale di Bolzano Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen di Brunico Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Nova Ponente-Aldino Soc. Coop.	Robert Nicolussi
Cassa Raiffeisen della Vall'Isarco Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Etschtal Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Campo di Trens Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Val Gardena Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Alta Pusteria Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Castelrotto-Ortisei Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen di Lasa Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Lana Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Laces Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Marlengo Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Merano Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Villabassa Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Alta Venosta Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen di Parcines Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen della Val Passiria Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Prato-Tubre Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Rurale Renon Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Rurale di Salorno Soc. Coop.	Robert Nicolussi
Cassa Raiffeisen Val Sarentino Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Scena Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Silandro Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Schlern-Rosengarten Soc. Coop.	Robert Nicolussi
Cassa Raiffeisen di San Martino in Passiria Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Tures-Aurina Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Tirolo Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen di Tesimo Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Dobbiaco Soc. Coop.	Tomas Bauer
Cassa Raiffeisen Oltradige Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Ultimo-S. Pancrazio-Lauregno Soc. Coop.	Mirco Daurú

<b>Ente d'interesse pubblico sottoposto a revisione legale dei conti</b>	<b>Nome del revisore legale</b>
Cassa Raiffeisen Bassa Vall'Isarco Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen Bassa Atesina Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Bassa Venosta Soc. Coop.	Mirco Daurú
Cassa Raiffeisen di Funes Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen di Vandoies Soc. Coop.	Robert Nicolussi
Cassa Raiffeisen Monguelfo-Casies-Tesido Soc. Coop.	Andreas Anvidalfarei
Cassa Raiffeisen Wipptal Soc. Coop.	Mirco Daurú

## **9. Informazioni con riguardo alla remunerazione dei partner**

La remunerazione dei partner non ha rilevanza per la Federazione in quanto i responsabili della revisione non sono proprietari della Federazione. Il loro rapporto con la Federazione è regolato nell'ambito di un contratto di lavoro dipendente. I revisori legali, pertanto, non hanno un interesse economico diretto nei corrispettivi percepiti per l'attività svolta.

## **10. Descrizione dei principi seguiti dal revisore legale, in caso di rotazione del responsabile della revisione di cui all'articolo 17, comma 7 del Regolamento (UE) n. 537/2014**

Il comma sette determina che la partecipazione dei responsabili della revisione all'attività di revisione legale dei conti nell'ente sottoposto a revisione cessa entro sette anni dalla data della loro nomina. Essi non possono nuovamente partecipare alla revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione prima dello scadere dei quattro anni successivi a tale cessazione. Nella rete della Direzione di revisione è stabilito e assicurato che il responsabile della revisione svolga la revisione legale presso un ente di interesse pubblico per un periodo massimo di sette anni consecutivi, e che non partecipi nuovamente alla revisione legale dei conti dello stesso ente prima che siano trascorsi quattro anni.

## **11. Informazioni sul totale dei corrispettivi generati dai revisori legali della rete della Direzione di revisione**

i) Corrispettivi derivanti da revisione legale svolta sul bilancio individuale e sul bilancio consolidato presso imprese di interesse pubblico e imprese di gruppo, se la relativa capogruppo è un'impresa di interesse pubblico:

Euro 1.119.787.

ii) Corrispettivi derivanti da revisione legale svolta sul bilancio individuale e sul bilancio consolidato presso altre imprese<sup>1</sup>:

Euro 817.367.

<sup>1</sup> Trattasi della somma dei corrispettivi realizzati dalla Direzione di revisione al netto delle spese per incarichi conferiti a revisori legali con incarichi contemporanei su enti di interesse pubblico e non, e revisori legali che svolgono esclusivamente incarichi non su enti di interesse pubblico.

iii) Corrispettivi derivanti da servizi non vietati e diversi dalla revisione contabile forniti a enti di interesse pubblico, sottoposte alla revisione legale dal revisore legale o dalla società:

Euro 159.251.

i) Corrispettivi derivanti da servizi non vietati e diversi dalla revisione contabile forniti ad altre imprese<sup>2</sup>:

Euro 196.920.

## 12. Dichiarazione ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere d) g) e h) del Regolamento 537/2014:



Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 537/2014 si dichiara quanto segue:

- il sistema di controllo interno della qualità adottato dalla Direzione di revisione e descritto nella presente relazione ha l'obiettivo di fornire una ragionevole sicurezza che gli incarichi di revisione legale siano svolti in conformità alle norme applicabili e ai principi tecnico-professionali di riferimento. Avuto riguardo al disegno e all'operatività del sistema di controllo interno della qualità e ai risultati delle attività di monitoraggio svolte dalla Direzione di revisione, anche esse descritte nella presente relazione, si ha motivo di ritenere che esso abbia operato in modo efficace nel corso dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018;
- le misure adottate dalla Direzione di revisione in materia di indipendenza, descritte nella presente relazione, sono ritenute idonee a garantire il rispetto dei requisiti di indipendenza delle società di revisione legale, come previsto dagli artt. 10 e 17 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e dagli artt. 4 e 5 del Regolamento 537/2014. Nell'ambito di tali misure rientrano anche le verifiche interne della conformità alle disposizioni in materia di indipendenza;
- le misure adottate dalla Direzione di revisione in materia di formazione, descritte nella presente relazione, sono ritenute idonee a garantire con ragionevole sicurezza il rispetto delle disposizioni dell'art. 5 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39 e successivi provvedimenti normativi e regolamentari in materia di formazione continua.


Bolzano, aprile 2019

I revisori legali con incarichi presso enti di interesse pubblico:

Robert Nicolussi


  


Andreas Anvidalfarej



Thomas Bauer

Mirco Daurú



<sup>2</sup> Trattasi della somma dei corrispettivi realizzati dalla Direzione di revisione per servizi non vietati e diversi dalla revisione contabile forniti da parte di revisori legali con incarichi contemporanei su enti di interesse pubblico e non, e revisori legali che svolgono esclusivamente incarichi non su enti di interesse pubblico.